

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 672

Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

26/04/2024 - 13:05

Indice

1. DDL S. 672 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 672	4
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	17
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 19/03/2024	18
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024	22
1.3.2.1.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (ant.) del 27/03/2024	33
1.3.2.1.4. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024	34
1.3.2.1.5. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (pom.) del 04/04/2024	37
1.3.2.1.6. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024	38
1.3.2.1.7. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 188 (pom.) del 24/04/2024	43
1.4. Trattazione in consultiva	44
1.4.1. Sedute	45
1.4.2. Resoconti sommari	46
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	47
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024	48

1. DDL S. 672 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 672

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 672

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **MANCINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2023

Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

Onorevoli Senatori. - Il sistema giuslavoristico italiano è certamente tra i più intricati e garantisti, ricco come è di tutele e di diritti. Pur sempre migliorabile nei contenuti, rappresenta comunque la maturità tipica dei sistemi evoluti; tuttavia, la complessiva bontà del sistema non deve impedire una profonda riflessione sulle numerose storture esistenti, createsi particolarmente in periodi recenti a seguito dell'affastellarsi di modalità applicative e di usi ripetitivi e a volte superflui. Con il presente disegno di legge si intende proprio contribuire a correggere le tante complicazioni e storture della legislazione vigente, apportando non necessariamente delle modifiche normative strutturali bensì alcune semplificazioni normative migliorative del sistema esistente. Tutte modifiche rispettose dell'assetto delle tutele e dei diritti esistenti, che certamente devono essere mantenuti.

Proprio con una azione che guarda più all'assetto semplificatorio che burocratico si può ambire a un migliore accesso al lavoro e alla gestione delle fragilità che il mercato del lavoro propone.

Con l'articolo 1 si provvede a modificare il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata. In particolare, la modifica proposta intende ricomprendere tra i casi in cui non opera l'estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche le collaborazioni rese da soggetti titolari di pensione di vecchiaia o anticipata (contributiva), come era, in parte, già previsto originariamente dall'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in aggiunta alle ipotesi di esclusione già contemplate dall'attuale normativa.

L'articolo 2 provvede a introdurre una serie di modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato. Con i commi 1 e 2, si provvede a modificare, rispettivamente, l'articolo 19 e l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015, riferiti alle proroghe e ai rinnovi dei contratti a tempo determinato. In particolare, le modifiche proposte consentono di stipulare con lo stesso soggetto contratti a termine senza causale fino a un massimo di 24 mesi (anziché 12 mesi) per l'espletamento delle medesime mansioni, raggiungibili attraverso un numero massimo di 6 proroghe ed eventuali 4 rinnovi intervallati da « *stop & go* ». Lo scopo del predetto intervento legislativo è quello di semplificare la disciplina dei contratti a termine, mantenendone, comunque, la piena conformità alla direttiva 2019/1152/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, con la conferma di due, su tre, misure di contenimento del ricorso alla tipologia contrattuale (mentre la direttiva ne impone solo una), nonché di garantire una maggiore certezza del diritto, vista la natura fortemente aleatoria e incerta delle causali, con evidente effetto di deflazione del contenzioso.

La previsione di un numero massimo di rinnovi entro un intervallo di mesi complessivi, da un lato, previene condotte opportunistiche e, dall'altro, consente di stipulare, anche a distanza di tempo, un nuovo contratto a termine per una durata massima pari ai mesi residui rispetto ai 24 complessivi.

Del resto, l'irrigidimento della disciplina in materia apportato dal cosiddetto « decreto dignità » (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96)

non ha sortito l'effetto « dichiarato » di un consistente aumento dell'occupazione stabile ma ha semplicemente generato un maggiore *turn over* di personale « precario ». Esempio: a fronte della stipula di un contratto a tempo determinato della durata (comprese le eventuali proroghe) di 15 mesi, sono ammessi, senza un orizzonte temporale limitato, nel rispetto e fino a completamento della durata complessiva di 24 mesi (quindi per un totale di $24-15=9$ mesi), 4 rinnovi, nel rispetto dei termini di « *stop & go* » ove previsto.

Con il comma 4 si provvede a modificare l'articolo 31 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2015, con riferimento al contingentamento della somministrazione di lavoro a tempo determinato; la modifica proposta intende garantire coerenza tra la disciplina del contratto a termine e quella della somministrazione a tempo determinato. La previsione di un limite percentuale (derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro - CCNL) è funzionale a prevenire, già a livello legislativo, l'eccessivo ricorso a tale forma di lavoro flessibile.

Il comma 5 - modificando l'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, riferito alla disciplina della somministrazione di lavoro a tempo determinato - intende garantire coerenza tra la disciplina del contratto a termine e quella della somministrazione a tempo determinato, in particolare, con riferimento al contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore.

Il comma 6, infine, con la modifica proposta all'articolo 39 del decreto legislativo n. 81 del 2015, intende garantire la certezza dei rapporti giuridici, alla luce dell'interpretazione *contra legem e abrogatrice* della norma fornita da ultimo dalla giurisprudenza, secondo cui il termine di decadenza non inizia a decorrere se non sussiste una comunicazione scritta tra committente (o utilizzatore) e dipendente dell'appaltatore (o dell'agenzia di somministrazione) di cessazione dell'utilizzo.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 2103 del codice civile in materia di « superminimo ». La modifica proposta intende superare il principio irragionevole di irriducibilità della retribuzione (di creazione puramente giurisprudenziale) per quanto riguarda le quote eccedenti i minimi da CCNL, che restano liberamente disponibili per le parti (si pensi alla possibilità, soprattutto in periodi di crisi, di ridurre i costi ed evitare/limitare licenziamenti), essendo i superminimi espressione tipica della negoziazione e della libera autodeterminazione delle parti private ed essendo, dunque, coerente che gli stessi restino liberamente negoziabili nel corso del rapporto di lavoro, anche in ragione di circostanze sopravvenute.

L'articolo 4, reca modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai CCNL. La modifica proposta risulta certamente conforme alla citata direttiva europea 1152/2019 se si considera che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della direttiva stessa:

« Le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere da g) a l) e lettera o), possono, se del caso, essere fornite sotto forma di un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano tali punti ». Anzi, è l'attuale formulazione della norma ad apparire illegittima, in quanto lesiva dell'articolo 14, commi 24-*bis* e *ter*, della legge n. 246 del 2005, secondo cui: « Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-*quater* ».

Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

- a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
- b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
- c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

In sostanza, ferma restando la possibilità per lo Stato membro di mantenere una disciplina interna più garantista di quella dettata nelle direttive, le norme specifiche di recepimento di queste ultime (qual è, appunto, il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104) non possono prevedere l'introduzione di requisiti, *standard*, obblighi e oneri superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, non

strettamente necessari per la loro attuazione.

L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo n. 104 del 2022 in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato, specificando che nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi, è stabilito un periodo di prova pari a quello previsto dai CCNL di settore per i contratti a tempo indeterminato. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi, è stabilito un periodo di prova pari a quello previsto dai CCNL di settore per i contratti a tempo indeterminato riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva secondo la seguente formula: (durata prova CCNL: 12 mesi = x: durata effettiva rapporto di lavoro).

L'articolo 6 provvede a modificare la legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile. La modifica proposta intende, da un lato, consentire espressamente il ricorso allo *smart working* per l'intera durata dell'orario di lavoro, superando gli attuali dubbi interpretativi e, dall'altro, armonizzarne la relativa disciplina con la rigidità del *part-time* in tema di articolazione giornaliera dell'orario di lavoro.

Con l'articolo 7 vengono introdotte alcune modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in particolare:

- con la lettera *a*) viene modificato il comma 1 dell'articolo 51 del TUIR, incidendo sul termine del cosiddetto « principio di cassa allargato », che come noto costituisce una semplice deroga al principio secondo il quale retribuzione e compensi sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono effettivamente pagati e corrisposti. Lo spostamento in avanti di qualche giorno dell'adempimento rispetto al 12 gennaio attualmente previsto non comporta alcun onere da parte della pubblica amministrazione e consisterebbe in una semplificazione procedurale per datori di lavoro e professionisti, anche alla luce dei termini stringenti di consegna degli ordini di bonifico, previsti dagli istituti di credito, per garantire le valute di accredito degli stipendi. Inoltre, costituendo un termine entro cui deve essere effettuato un adempimento, si ritiene applicabile l'articolo 1187 del codice civile nella parte in cui prevede la proroga del termine che scade in giorno festivo;

- con la lettera *b*), numero 1), del comma 1, vengono apportate modifiche all'articolo 51 del TUIR in riferimento ai buoni pasto elettronici: la proposta è funzionale ad aggiornare il valore del buono pasto elettronico a 10 euro, importo adeguato per la consumazione di un pasto alla luce della forte inflazione e del conseguente aumento del relativo costo.

Sempre la medesima lettera *b*), ai numeri 2), 3) e 4), apportano modifiche al medesimo articolo 51 del TUIR, in riferimento ad alcune misure di *welfare* aziendale. Si tratta di alcune disposizioni che intendono valorizzare le finalità sociali del *welfare* aziendale, aggiungendo nuove ipotesi a quelle già previste nell'articolo 51, comma 2.

Con le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 1, vengono modificati gli importi dei *fringe benefit* e delle indennità di trasferta. Al riguardo si osserva che la soglia dei predetti importi che, ai sensi del TUIR, non concorrono a formare reddito imponibile è ferma al 1986. La proposta è funzionale solo a una loro rivalutazione secondo l'indice ISTAT e, dunque, a una loro attualizzazione rispetto ai costi della vita anno per anno.

L'articolo 8 reca una deroga, per gli anni 2023 e 2024, a quanto stabilito all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in riferimento agli incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza. Nello specifico, la norma esclude l'applicazione delle disposizioni della cosiddetta « legge Madia » (legge 7 agosto 2015, n. 124) per gli anni 2023 e 2024 per gli incarichi di consulenza e dirigenziali in enti, società e fondazioni partecipate dalla pubblica amministrazione, per evitare che dall'applicazione di questa disposizione possa determinarsi il venir meno di un importante patrimonio di conoscenze e di competenze proprio del settore dirigenziale di questi enti, la cui disciplina è dettata da un complesso sistema normativo, oltre che da prassi aziendali e tradizioni di settore.

L'articolo 9 reca norme in materia di premi di produttività, limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025.

Questa misura intende incoraggiare maggiore produttività nelle imprese e incentivare il ricorso alla contrattazione territoriale e aziendale. Allo stato, la possibilità di accedere ai benefici fiscali è fortemente limitata dal vincolo di incrementalità degli indicatori scelti dalla contrattazione disposto dal legislatore del 2015. In una situazione di incertezza economica per cause geopolitiche come quella attuale, infatti, l'obbligo incrementale impedisce la distribuzione di molti premi già contrattati. Con questo emendamento si supera questo vincolo, come richiesto dalle parti sociali.

L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione. La proposta è funzionale ad ampliare la portata applicativa della norma, che rappresenta un incentivo alle conciliazioni e un forte strumento deflattivo del contenzioso in materia di impugnazione del licenziamento, da un lato, attraverso l'estensione del termine entro cui effettuare la proposta di conciliazione e sottoscrivere l'eventuale accordo e, dall'altro, prevedendo strumenti di pagamento ulteriori (il bonifico) rispetto all'assegno circolare.

Con l'articolo 11 si inserisce il comma 2-*bis* nell'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, stabilendo che, in assenza di omissioni contributive, non possono comportare la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) gli scostamenti tra le somme dovute e quelle versate che, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, risultino pari o inferiore al 3 per cento, comprensivi di eventuali accessori di legge, con un limite minimo di euro 150 e un limite massimo di euro 10.000.

Con l'articolo 12 vengono introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. In particolare:

- con la lettera *a*) viene modificato il comma 1 dell'articolo 26, a fronte della proposta di semplificazioni in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre contenuta nel successivo articolo 16, a cui si rimanda anche per la relazione illustrativa;
- con la lettera *b*) viene aggiunto all'articolo 26 il comma 7-*bis*, escludendo dall'obbligo di presentare le dimissioni con modalità telematiche (di cui ai commi da 1 a 4) le cosiddette dimissioni per *facta concludentia*, ossia rassegnate, di fatto, dai lavoratori che restino assenti senza giustificazione dal posto lavoro per almeno 20 giorno consecutivi. Alla luce della proposta di modifica tali dimissioni saranno da considerarsi come dimissioni ordinarie e non per giusta causa (in totale assenza di una comunicazione del lavoratore in tal senso) e, dunque, non faranno sorgere alcun obbligo in capo all'azienda di pagamento del cosiddetto « *ticket* Nاسpi », e di conseguenza alcun diritto del dipendente alla percezione della Nاسpi (Nuova assicurazione sociale per l'impiego). La proposta recepisce peraltro gli orientamenti espressi recentemente dai tribunali di Udine e di Foggia, che si sono pronunciati sulla certezza fattuale della cessazione del rapporto di lavoro nel caso di comportamento concludente del lavoratore. In sintesi, la proposta è funzionale a prevenire condotte opportunistiche dei lavoratori che, avendo deciso di dimettersi volontariamente dal posto di lavoro, si assentano ingiustificatamente al solo fine di provocare il recesso datoriale (tramite licenziamento per motivi disciplinari), e ottenere di conseguenza l'accesso alla Nاسpi, destinata al contrario, per legge, ai soli soggetti che perdono involontariamente il posto di lavoro. La modifica proposta dunque mira a tutelare innanzitutto gli interessi della collettività, e inoltre quelli dei datori di lavoro, che subiscono la condotta opportunistica.

L'articolo 13 reca alcune modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1982, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi non superiori a euro 10.000, ispirate al principio di ragionevolezza, equità, non abnormità e proporzionalità delle sanzioni, espressi sempre più di frequente, in modo univoco e consolidato, anche dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (si vedano, tra le altre, la decisione C. 205-20 dell'8 marzo 2022 e la decisione C. 482-18 del 3 marzo 2020). La Corte ha affermato, in modo lineare e ineccepibile, la necessità che sussista equilibrio tra gravità delle infrazioni e le sanzioni comminate. Si devono scongiurare paradossi applicativi della norma che - per come vigente - espone il contribuente a una sanzione insostenibile (da 10.000 a 50.000

euro) a causa di un omesso versamento anche di poche decine di euro. Peraltro, la sanzione minima di 10.000 euro, per importi non superiori a 10.000 euro annui, viene chiesta anche nel caso di pagamento eseguito dopo i termini. In particolare, in quest'ottica e sempre nel rispetto del carattere dissuasivo ed effettivo delle sanzioni, si prevede la riduzione della misura minima della sanzione da euro 10.000 a euro 5.000 e, al contempo, l'aumento della misura massima da euro 50.000 a euro 100.000, al fine di realizzare un effetto maggiormente dissuasivo delle omissioni più consistenti. In virtù del principio di ragionevolezza e non abnormità della sanzione, si inserisce anche un limite massimo della stessa in proporzione all'ammontare dell'omissione, pari a dieci volte, vale a dire il rapporto esistente tra l'omissione massima a cui trova applicazione la sanzione amministrativa (euro 10.000) e la misura massima determinata della sanzione stessa (euro 100.000).

L'articolo 14 reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sospensione dell'attività. In primo luogo di interviene sui presupposti della suddetta sospensione, modificati dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, il quale aveva esteso la sospensione dell'attività ai casi di gravi violazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute, identificando il significato di « grave » nella mancata adozione delle misure di cui all'Allegato I al decreto-legge medesimo, senza alcun discrimine sulla natura dell'attività e della presenza reale di rischi, quali ad esempio nel caso di attività a basso e bassissimo rischio, dando un potere enorme all'organo di vigilanza nel sospendere le attività, anche dove i rischi per la salute e la sicurezza sono irrilevanti, o esponendo all'accusa di omissione di atto d'ufficio il vigilante che ritenesse di non « calcare la mano » nel caso di datori di lavoro che hanno omesso i adempimenti di cui all'Allegato I, ma con rischio basso. Si prevede l'eliminazione del riferimento all'Allegato I, fermandosi alla presenza di gravi violazioni che potranno essere valutate dall'organo di vigilanza, il quale se ne assumerà la responsabilità nel caso di comportamento abnorme (ad esempio la mancata elaborazione del Documento di valutazione dei rischi in un ufficio, o mancata formazione in un negozio di abbigliamento).

In seconda istanza l'articolo 14 reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività. In particolare, stante i danni potenzialmente irreparabili connessi alla sospensione dell'attività e all'eccessiva durata della stessa, si prevede la riduzione sia dei termini di proposizione del ricorso che del termine per la decisione dello stesso, da 30 a 10 giorni. E invero, un lasso di tempo di 60 giorni complessivi per la proposizione e la decisione del ricorso rischia realmente di neutralizzare gli effetti di un esito positivo dello stesso, posto che, in un contesto di forte concorrenza come quello attuale, la chiusura di un'attività per 60 giorni, senza nemmeno la possibilità di ricorso agli ammortizzatori sociali, può sancire la definitiva cessazione dell'attività di impresa.

L'articolo 15 reca alcune modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare. In particolare, al fine di limitare i rischi di collasso del sistema previdenziale pubblico, è opportuno incentivare il cosiddetto « secondo pilastro pensionistico »: la contribuzione alla previdenza complementare, sia per la quota a carico del lavoratore che per la quota a carico del datore di lavoro, deve essere integralmente deducibile dall'imponibile fiscale del lavoratore, eliminando l'attuale limite di deducibilità fissato in euro 5.164,57.

L'articolo 16 reca alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, prevedendo semplificazioni in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre. La prevista convalida delle dimissioni dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è un appesantimento burocratico sia per gli uffici che per i lavoratori che devono recarsi fisicamente negli uffici preposti. Per tutelare i lavoratori nel caso di non genuinità, si prevede un periodo più ampio rispetto a quello di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, durante il quale il lavoratore potrebbe ripensare alla decisione assunta con ripristino del rapporto di lavoro, essendo il diritto al ripensamento un diritto potestativo liberamente esercitabile

dalla lavoratrice o dal lavoratore senza alcuna possibile influenza da parte del datore di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di collaborazione prestati dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera *d-ter*), è aggiunta la seguente:

« *d-quater*) alle collaborazioni prestate dai percettori di pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: « dodici » è sostituita con la seguente: « ventiquattro », e il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 1-*bis*, la parola: « dodici » ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: « ventiquattro »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione »;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione ».

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 01 è abrogato;

b) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « quattro volte » sono sostituite dalle seguenti: « sei volte »;

2) al secondo periodo, le parole: « quinta proroga » sono sostituite dalle seguenti: « settimana proroga ».

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato ».

3. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola : « centottanta » è sostituita dalla seguente: « centoventi ».

4. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di

stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ».

5. All'articolo 34 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore ».

6. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in assenza di comunicazione scritta di tale cessazione ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2103 del codice civile in materia di superminimo)

1. All'articolo 2103, comma nono, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione degli accordi aventi a oggetto la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato al rapporto di lavoro ».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, in materia di informazione dei lavoratori e rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche mediante rinvio alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ai contratti collettivi nazionali e, ove presenti, ai contratti collettivi aziendali, resi disponibili al lavoratore mediante consegna a mano, trasmissione via *mail* o altro mezzo equipollente »;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , mediante le medesime modalità di cui al primo periodo ».

Art. 5.

(Modifiche al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, in materia di periodo di prova nel contratto a tempo determinato)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi può essere pattuito un periodo di prova di durata non superiore a quello previsto, per i contratti a tempo indeterminato, dai contratti collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, riproporzionato in dodicesimi sulla scorta della durata effettiva del rapporto di lavoro ».

Art. 6.

(Modifica alla legge 22 maggio 2017, n. 81, in materia di lavoro agile)

1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa in modalità agile viene eseguita all'esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, allorché la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile, la collocazione temporale dell'orario di lavoro con riferimento al giorno è libera, senza necessità di attivare clausole elastiche ».

Art. 7.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente)

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: « entro il giorno 12 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il giorno 16 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In relazione a tale data trova applicazione la disposizione dettata dall'articolo 2963 del Codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo »;

b) al comma 2:

1) alla lettera c), le parole: « aumentato a euro 8 » sono sostituite dalle seguenti: « aumentato a euro 10 »;

2) alla lettera *f-bis*) sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « per il rimborso delle spese di affitto sostenute da studenti iscritti a corsi universitari o di istruzione tecnica superiore erogati in presenza e non esclusivamente per via telematica in atenei o fondazioni di istruzione tecnica superiore aventi sede ad una distanza superiore a 50 chilometri rispetto alla residenza dello studente iscritto, oppure percorribile con mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti »;

3) dopo la lettera *f-quater*) sono inserite le seguenti:

« *f-quinquies*) le somme e le spese sostenute dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per la cura e l'assistenza sanitaria di animali domestici legalmente detenuti, individuati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze decreto 6 giugno 2001, n. 289; »;

« *f-sexies*) le spese rimborsate dal datore di lavoro in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, nonché dei familiari indicati nell'articolo 12, per l'acquisto di prodotti farmaceutici e presidi sanitari non rimborsati dal servizio sanitario nazionale »;

c) al comma 3, le parole: « a lire 500.000 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 750 »;

d) al comma 5, le parole: « eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « eccedente euro 131,00 al giorno, elevati a euro 219 »;

e) al comma 9, le parole: « possono essere rivalutati » sono sostituite dalle seguenti: « sono rivalutati, in via automatica, ».

Art. 8.

(Incarichi in favore di lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza)

1. In deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per gli anni 2023 e 2024, è consentito conferire incarichi dirigenziali, di studio, di consulenza, direttivi o cariche in organi di governo o di

amministrazione nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e nelle società da esse controllate, a lavoratori in quiescenza, ovvero ai lavoratori che abbiano raggiunto il diritto o sono prossimi al collocamento in quiescenza.

Art. 9.

(Norme in materia di premi di produttività)

1. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, i premi di risultato e le somme di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono soggetti al vincolo di incrementalità dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione di cui allo stesso comma 182 e al comma 188 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.

Art. 10.

(Modifica al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in materia di offerta di conciliazione)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, il comma 1 è sostituito con il seguente:
« 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione giudiziale del licenziamento e purchè questi non abbia già depositato il ricorso presso la cancelleria del tribunale, in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante un qualsiasi strumento di pagamento tracciabile. L'accettazione dell'offerta in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta stragiudizialmente. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario ».

Art. 11.

(Modifica al decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, in materia di documento unico di regolarità contributiva DURC)

1. All'articolo 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. In assenza di omissioni contributive, la mera irregolarità formale correlata a errori commessi nella presentazione della denuncia contributiva non può comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC. Non possono, altresì, comportare la revoca o il mancato rilascio del DURC scostamenti tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuna gestione nella quale l'omissione si è determinata, che risultino pari o inferiore al 3 per cento, comprensivi di eventuali accessori di legge, con un limite minimo di euro 150,00 e un limite massimo di euro 10.000,00 ».

Art. 12.

(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in materia di dimissioni)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2021, n. 151, e successive modificazioni » sono soppresse;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. I commi da 1 a 4 non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate, di

fatto, dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti ».

Art. 13.

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in materia di sanzioni per omesso versamento ritenute previdenziali)

1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638:

a) le parole: « da euro 10.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 5.000 », e le parole: « 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 100.000. In ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria non può essere superiore a dieci volte il valore delle ritenute di cui al comma 1 omesse ».

Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di ricorsi avverso la sospensione dell'attività)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « di cui all'Allegato I » sono soppresse;

b) al comma 14, primo periodo, le parole: « 30 giorni », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 10 giorni ».

Art. 15.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deducibilità dei contributi alla previdenza complementare)

1. All'articolo 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono integralmente deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 ».

Art. 16.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di modalità di dimissioni del lavoratore padre e della lavoratrice madre)

1. All'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma 4, le parole: « devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « possono essere revocate entro 15 giorni dalla data di trasmissione, con le medesime modalità di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 19 MARZO 2024
178ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Discussione e rinvio)

Il relatore **BERRINO** (*FdI*) illustra in primo luogo l'articolo 1, il quale esclude le attività di collaborazione dei titolari di trattamenti pensionistici dall'ambito del principio in base al quale i rapporti di collaborazione contraddistinti da prestazioni di lavoro prevalentemente personali e continuative e da modalità di esecuzione organizzate dal committente sono considerati rapporti di lavoro subordinato.

L'articolo 2 reca modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in particolare elevando la durata massima consentita anche in assenza delle causali, che vengono soppresse.

Sopprime inoltre il limite massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato tra somministratore e lavoratore e reca una norma di semplificazione procedurale per la richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.

L'articolo 3 dispone in merito alla validità degli accordi riguardanti la rideterminazione della quota di retribuzione eccedente i minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 4 amplia l'ambito delle informazioni obbligatorie che possono essere rese al lavoratore anche mediante rinvio ai testi normativi o contrattuali, mentre l'articolo 5 reca modifiche alla disciplina sulla durata massima del periodo di prova nei rapporti di lavoro a tempo determinato.

Il successivo articolo 6 è inteso a consentire l'applicazione del lavoro agile per i casi di svolgimento integrale dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nonché a porre il principio di libera articolazione giornaliera dell'orario di lavoro nei casi di rapporto a tempo parziale svolto in modalità agile.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina riguardante la determinazione del reddito da lavoro dipendente. L'articolo 8 prevede una deroga transitoria al divieto di incarichi pubblici a titolari di trattamenti pensionistici.

Il successivo articolo 9 dispone una deroga transitoria alla condizione che subordina i benefici fiscali inerenti ai premi di produttività all'incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità,

efficienza e innovazione, mentre l'articolo 10 modifica alcune norme procedurali per l'offerta di conciliazione nei casi di contenzioso derivante da un licenziamento.

L'articolo 11 esclude alcune ipotesi dall'ambito delle fattispecie che determinano la revoca o il mancato rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'articolo 12 esclude dall'ambito delle norme procedurali sulle dimissioni e le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro i casi originati da assenza ingiustificata del lavoratore.

Il successivo articolo 13 modifica la disciplina delle sanzioni per l'omissione di versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

L'articolo 14 modifica la disciplina sui provvedimenti di sospensione dell'attività per gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

La soppressione dei limiti massimi di importo previsti per la deducibilità fiscale dei contributi alle forme pensionistiche complementari è oggetto dell'articolo 15.

L'articolo 16 sopprime la condizione in base alla quale la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni concernente la lavoratrice durante la gravidanza o la lavoratrice o il lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino deve essere convalidata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Prevede inoltre che l'atto di dimissioni o il consenso alla risoluzione possa essere revocato entro quindici giorni.

Richiamando la delicatezza dei temi oggetto delle disposizioni in esame, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) auspica lo svolgimento di audizioni, che dovranno necessariamente contemplare l'intervento delle parti sociali.

Si esprimono quindi favorevolmente, in ordine a tale proposta, il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) e le senatrici [FURLAN](#) (*PD-IDP*), [MANCINI](#) (*FdI*) e [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*).

Il presidente [ZAFFINI](#) propone le ore 16 di domani quale termine per la presentazione delle proposte concernenti i soggetti da audire, nel numero massimo di due per Gruppo, fermo restando che saranno comunque contemplate le organizzazioni sindacali confederali.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che in conseguenza della richiesta presentata dal prescritto numero di senatori, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento, i disegni di legge in titolo, già in corso di discussione congiunta in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente. Propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, ivi inclusa l'individuazione del disegno di legge n. 990 quale testo base.

Altresì, concorde la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), propone di fissare a martedì 26 marzo, ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato ([n. 122](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 2, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *h*), numero 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il relatore [GUIDI](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) si riserva di svolgere un compiuto approfondimento in merito alle proposte di osservazioni presentate dai Gruppi, nella prospettiva di redigere in tempi brevi uno schema di parere.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva la necessità di concludere l'esame del provvedimento in titolo entro giovedì 21 marzo, tenuto conto dell'ormai prossima scadenza del termine.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(734) SENSI e BAZOLI. - Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all'attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180

(938) MAGNI e altri. - Disposizioni in materia di tutela della sanità mentale

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) premette che i disegni di legge in titolo, le cui finalità sono espresse per entrambi dall'articolo 1, presentano contenuti quasi del tutto sovrapponibili.

Ciascun disegno di legge, all'articolo 2, prevede che il Servizio sanitario nazionale assicuri i percorsi di promozione della salute mentale, nonché di prevenzione e di assistenza del disagio e del disturbo mentali e delle disabilità psicosociali, mentre l'articolo 3 demanda al Ministro della salute l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza al fine di rendere effettiva la tutela della salute mentale e l'articolo 4 prevede l'adozione di un Piano nazionale per la salute mentale.

Il Capo II di entrambi i disegni di legge disciplina l'articolazione dei servizi per la salute mentale su base dipartimentale. In particolare, l'articolo 5 demanda al Dipartimento di salute mentale (Dsm) la promozione e la tutela della salute mentale all'interno della ASL e prevede la possibilità di concorsi per l'assunzione di specifiche figure professionali. L'articolo 6 disciplina le forme di partecipazione per il coinvolgimento delle persone prese in carico, dei familiari e di altri soggetti interessati. Le regioni e le province autonome disciplinano inoltre le modalità di adozione dei programmi terapeutici riabilitativi individuali, nonché l'istituzione di comitati di partecipazione presso i Dsm. L'articolo 7 reca la definizione del centro di salute mentale (Csm). Prevede altresì che il servizio psichiatrico di diagnosi e cura effettui i trattamenti psichiatrici volontari e obbligatori in regime di ricovero e detta disposizioni inerenti alle strutture semiresidenziali e residenziali. L'articolo 8 reca disposizioni concernenti il centro diurno, le strutture residenziali e i percorsi di residenzialità, nonché la promozione, da parte di regioni e province autonome, dell'autonomia e della responsabilità delle persone prese in carico. L'articolo 9 dispone circa gli interventi di urgenza, emergenza e crisi a livello territoriale e l'articolo 10 modifica la legge n. 833 del 1978 al fine di tutelare le persone con disturbo mentale contro l'illegittimo ricorso a forme di restrizione della loro libertà personale. L'articolo 11 dispone in materia di integrazione socio-sanitaria. L'articolo 12 è finalizzato a limitare il ricorso alle misure di sicurezza detentive e al ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems). Detta inoltre alcuni criteri di organizzazione e funzionamento delle Rems e disposizioni relative alla presa in carico dell'autore di reato con disturbo mentale.

Per quanto riguarda il Capo III di entrambi i disegni di legge, l'articolo 13 definisce i sistemi informativi. Gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente la disciplina concernente le figure professionali operanti presso i servizi di salute mentale e il ruolo delle cliniche universitarie, degli istituti universitari e delle scuole di specializzazione in psichiatria. L'articolo 16 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per la salute mentale.

Il Capo IV consta dell'articolo 17, recante disposizioni sul finanziamento dei dipartimenti di salute mentale, e dell'articolo 18, concernente l'entrata in vigore.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (*M5S*) propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Si esprimono successivamente, in senso favorevole a tale proposta, le senatrici [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*), [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) e [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) e i senatori [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) e [ZULLO](#) (*FdI*).

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per segnalare i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo parlamentare, alle ore 16 di domani, mercoledì 20 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Considerato l'andamento dei lavori, il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 20 marzo, non avrà luogo.

Soggiunge che restano ferme le altre sedute già convocate.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 181 (pom.) del 26/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 26 MARZO 2024

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE CONSULTIVA

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Per quanto riguarda i profili di competenza dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, oggetto del disegno di legge in titolo, il relatore [RUSSO](#) (FdI) segnala innanzitutto che la sanità è compresa fra i settori di reciproco interesse, per i quali l'articolo 2 prevede l'obiettivo di istituire una cooperazione, mentre ai sensi dell'articolo 10 le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di controllo in materia sanitaria e fitosanitaria.

L'articolo 22 prevede la collaborazione tra le parti in materia di droghe illecite, fondata sul coordinamento efficace fra le autorità competenti, comprese quelle sanitarie.

L'articolo 35 dispone in merito all'intensificazione della cooperazione nelle materie dell'occupazione e degli affari sociali, finalizzata al potenziamento della dimensione sociale della globalizzazione.

La cooperazione nel settore sanitario è oggetto dell'articolo 36, con la finalità di migliorare le condizioni di salute trattando tra l'altro le principali malattie trasmissibili.

In conclusione presenta una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) segnala che il disegno di legge in esame delega al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di costituire un quadro normativo organico per il settore florovivaistico.

Per quanto riguarda i profili di competenza dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 2, comma 1, lettera e), prevede l'elaborazione di un Piano nazionale del settore florovivaistico, il quale, ai sensi della successiva lettera f), deve individuare azioni volte, tra l'altro, alla formazione professionale.

Ai sensi della lettera *o*) il Governo definisce le figure professionali che operano nel comparto, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica, mentre la lettera *p*) prevede la promozione dell'attivazione di percorsi formativi. La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) pone in evidenza l'utilità di audizioni sul provvedimento, in considerazione della rilevanza delle disposizioni concernenti gli aspetti della formazione e della disciplina del lavoro nel settore.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente il termine ormai prossimo per la presentazione degli emendamenti. La Commissione di merito può tuttavia determinare, nella sua autonomia, di ricorrere alle audizioni auspiccate dalla senatrice Furlan.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) ritiene che il parere della Commissione debba contemplare uno specifico riferimento al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.

La proposta è accolta dalla relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az), la quale formula di conseguenza uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva, per quanto di competenza, che tra le definizioni impiegate nel quadro della disciplina delle attività videoludiche proposta vi è quella, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 2, di «giocatore professionista». Tale figura è distinta dal «giocatore amatoriale», di cui alla lettera *i*).

L'articolo 4 disciplina la partecipazione dei minori alle competizioni videoludiche.

L'articolo 8, comma 1, dispone in merito alla possibilità, per i giocatori e gli operatori videoludici, di prestare la propria attività attraverso contratti di lavoro.

Il successivo comma 2 prevede che il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, convochi un tavolo tecnico per l'individuazione di linee guida o eventuali deroghe condivise per la regolamentazione dei contratti dei giocatori. Queste saranno successivamente adottate dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sottolinea l'intenzione della propria parte politica di presentare proposte emendative presso la Commissione di merito. Preannuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene a sua volta per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Messa in votazione, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è infine approvata a maggioranza.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Con riferimento ai profili di competenza del disegno di legge n. 180, la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) dà conto innanzitutto dei requisiti degli specialisti cui spetta il riconoscimento dell'alunno con alto potenziale cognitivo, ai sensi dell'articolo 3. Il medesimo articolo specifica altresì le strutture nelle quali si può effettuare il riconoscimento. Prevede inoltre il concerto con il Ministro della salute ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per l'adozione di un regolamento volto a definire i titoli e i requisiti necessari per l'accREDITAMENTO delle associazioni e delle strutture private.

L'articolo 5 dispone, per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per lo psicologo

scolastico, la partecipazione a corsi di formazione obbligatoria sull'alto potenziale cognitivo.

È inoltre disposta l'istituzione di almeno un esame curricolare in materia di alto potenziale cognitivo presso determinati corsi di laurea e le scuole di specializzazione in pediatria, psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Il successivo regolamento di attuazione è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute.

Il disegno di legge n. 1041 prevede, all'articolo 2, che il Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, predisponga il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo. I commi 3 e 4 riguardano l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, con compiti di coordinamento e di monitoraggio.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di attività mirate di formazione dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previa valutazione dei progetti presentati. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, il comma 2 dispone che le istituzioni scolastiche utilizzino le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP), fatta presente la complessità dell'oggetto dei disegni di legge in esame, chiede di rinviare il seguito dell'esame congiunto, così da consentire gli opportuni approfondimenti.

Il presidente [ZAFFINI](#) accoglie la richiesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) comunica che sono stati presentati un ordine del giorno e 40 emendamenti riferiti al testo base, disegno di legge n. 990, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nella giornata di giovedì 4 aprile, riservandosi di definire nel dettaglio la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta il mancato accoglimento delle proposte del proprio Gruppo relative ai soggetti da audire nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 734 e n. 939, in materia di salute mentale.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta il criterio costantemente adottato riguardo la selezione dei soggetti chiamati in audizione, che privilegia rappresentanti di enti, soggetti associativi, società scientifiche o altre realtà di rilevanza collettiva, mentre non si è mai inteso procedere all'audizione di singoli esperti. Ai fini di un'ulteriore valutazione, suggerisce dunque di circostanziare adeguatamente la sussistenza dei requisiti richiamati.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) paventa il rischio che i soggetti che concretamente prendono parte alle audizioni vengano selezionati dalle realtà di appartenenza sulla base di criteri estranei al merito delle questioni trattate.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) lamenta a sua volta l'esclusione di uno studioso altamente qualificato

dal novero dei soggetti da audire con riferimento al disegno di legge n. 672, in materia di semplificazioni della legislazione sul lavoro e sociale.

Il presidente [ZAFFINI](#) ribadisce la necessità di coerenza con un criterio ormai consolidato, rispondente allo scopo di garantire il livello delle audizioni. Riconosce quindi l'opportunità di porre attenzione alla questione della selezione da parte delle singole organizzazioni, così da non sacrificare eccessivamente la pluralità delle competenze presenti.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) sollecita la programmazione di un'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei più recenti dati riguardanti la povertà, in particolare minorile.

Il presidente [ZAFFINI](#) concorda, facendo altresì presente l'esigenza di una riflessione da parte di tutti i Gruppi parlamentari ai fini della migliore definizione dell'oggetto dell'audizione. Rammenta quindi l'interlocuzione avviata con il Ministro della salute allo scopo di programmare l'audizione, con particolare riguardo ai temi della medicina territoriale, dell'emergenza urgenza e delle professioni sanitarie.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048

La 10a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, fermo restando il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore florovivaistico.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [990](#)

G/990/1/10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

La 10a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (Atto Senato n. 990),

premesso che:

l'articolo 3 prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1;

l'Istituto Superiore di sanità ha condotto un'analisi sui flussi dati regionali e nazionali relativi ai servizi ospedalieri (schede di dimissioni ospedaliere e flusso informativo dell'Emergenza Urgenza) dal 2017 al 2022. Particolarmente rilevante è la carenza di posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA): nel 2021 erano presenti in totale 403 letti di ricovero ordinario di NPIA a livello nazionale, corrispondenti a 4 letti ogni 100.000 abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni a fronte di un tasso minimo necessario di 7 letti ogni 100.000 abitanti, con inoltre ben 5 Regioni totalmente prive di letti di ricovero ordinario di NPIA. Il tasso di posti letto italiano è tra i più bassi d'Europa, seguito solo da Spagna e Portogallo. I Paesi europei con un maggior tasso di posti letto per popolazione sono la Germania e l'Olanda, tra 10 e 15 volte superiore a quello italiano;

i risultati evidenziano rilevanti criticità nell'assistenza e nella continuità di cura per disturbi psichiatrici acuti e/o che richiedono l'accesso alle strutture ospedaliere di bambini e adolescenti (0-17 anni) tra il 2017 e il 2022, ed una rilevante disomogeneità interregionale delle risorse strutturali e umane a disposizione. In particolare, l'assistenza ospedaliera e sanitaria distrettuale (residenziale, semiresidenziale e dei centri ambulatoriali) risulta essere deficitaria e fortemente disomogenea per

quanto riguarda la distribuzione regionale e la dotazione di risorse dei servizi territoriali, semiresidenziali e residenziali nonché per il numero dei posti letto di NPIA, in particolare in confronto ai posti letto di pediatria e psichiatria;

l'analisi evidenzia, inoltre, il tasso di specialisti NPIA per milione di abitanti 0-17 anni non raggiunge gli *standard* minimi previsti dalla determinazione del fabbisogno del personale del SSN, approvato in Conferenza Unificata il 22 dicembre 2022 (300 medici specialisti per 1.000.000 di abitanti per i soli servizi territoriali) in nessuna Regione/PA. Le Regioni con maggiori carenze sono Calabria, Basilicata, Campania e Abruzzo, le quali dispongono di meno di un terzo degli specialisti NPIA specialistici necessari in base alla popolazione residente;

considerato che:

gli interventi preventivi più efficaci consistono nel riconoscere precocemente i casi a rischio o gli esordi di malattia e indirizzarli ad un trattamento specialistico condotto da persone esperte nel campo dei disturbi dell'alimentazione. Le carenze di personale presenti in tutta l'area della salute mentale spesso non permettono una presa in carico tempestiva. Le liste di attesa possono essere lunghe e la psicoterapia rappresenta l'unica terapia efficace è indispensabile il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo;

impegna il Governo:

a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a incrementare i medici specialisti in neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza operativi nell'ambito del sistema sanitario nazionale nonché un aumento dei posti letto per il ricovero ordinario di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA) e limitare così una disomogeneità interregionale e garantire le cure necessarie di cura;

a prevedere, al fine di garantire interventi tempestivi e trattamenti efficaci alle persone affette da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, il reclutamento di sufficiente personale con una specifica formazione nel campo della salute mentale.

Art. 1

1.1

[Murelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «bulimia nervosa» inserire le seguenti: «, sovrappeso e obesità»;

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Per "sovrappeso e obesità" si intendono patologie determinate dal disturbo della nutrizione e dell'alimentazione che unitamente a condizioni genetiche ed endocrino-metaboliche generano nel malato una condizione di grave accumulo patologico di grasso corporeo.».

1.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «tra cui la pica, disturbo di ruminazione, disturbo da evitamento/restrizione dell'assunzione di cibo, disturbo da alimentazione incontrollata, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione con specificazione, disturbo della nutrizione o dell'alimentazione senza specificazione, come indicati nel DSM-5-TR».

1.3

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: «come indicati nel DSM-5-TR».

1.4

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per "ortoressia" si intende un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da

un'ossessione psicologica da mangiare sano.

3-quater. Per "abbuffate compulsive" (*Binge eating disorder-BED*) si intende un disturbo del comportamento alimentare particolarmente diffuso nell'infanzia e nell'adolescenza, che rappresenta nella maggior parte dei casi la prima manifestazione patologica di bulimia e anoressia in età adulta.

3-quinquies. Per "disturbo evitante e restrittivo dell'assunzione di cibo (*Avoidant/restrictive food intake disorder ARFID*)" si intende un disturbo del comportamento alimentare che colpisce soggetti molto giovani e che comporta l'evitamento del cibo e la grave perdita di peso non accompagnati a distorsione dell'immagine corporea."»

1.5

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di inserirvi i disturbi di cui al presente articolo.»

1.0.1

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "e di 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Per le finalità del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per finanziarie campagne informative a livello regionale finalizzate all'evidenziazione dei rischi derivanti dai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione e a promuovere le iniziative e i percorsi terapeutici ed assistenziali organizzati nell'ambito dei relativi piani regionali e provinciali. I criteri di ripartizione delle risorse di cui al presente comma, nonché le modalità di impiego delle stesse, sono definite con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 2

2.1

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Potenti](#), [Murelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale)

1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 580-bis. - (*Istigazione all'anoressia e alla bulimia*) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche idonee a procurare, aggravare o celare l'anoressia nervosa o la bulimia nervosa è punito con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. Le pene sono aumentate se la persona offesa è minore di anni sedici o priva della capacità di intendere e di volere."».

2.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, capoverso "Art. 580-bis", apportare le seguenti modifiche:

- a) *Sopprimere le parole: «o rafforza»;*
- b) *Sopprimere le parole: «anche solo potenzialmente».*

2.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al capoverso "Art. 580-bis", terzo comma, dopo le parole: «di cui al primo» aggiungere le seguenti: «e al secondo».

Art. 3

3.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni, nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.»

3.2

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gli enti del Servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1,».

3.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, prevedendo che la presa in carico degli stessi avvenga sulla base di linee guida stabilite dal Ministero della salute e dei Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA), con il coinvolgimento, quali luoghi di primo accesso, anche dei Consultori;».

3.4

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «soggetti colpiti» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle fasce di età inferiore ai 14 anni».

3.5

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «1) definendo procedure e protocolli che garantiscano livelli adeguati di omogeneità nei trattamenti erogati sul territorio nazionale al fine di superare le differenze regionali e, laddove ciò non sia possibile, prevedere trattamenti sostenuti dal Servizio sanitario nazionale a cui i pazienti possano accedere con procedure celeri, nonché garantire la possibilità di scegliere le strutture terapeutico-riabilitative secondo criteri di appropriatezza da valutare caso per caso;

2) individuando strutture specifiche dedicate alla gestione delle complicanze mediche urgenti e della malnutrizione per difetto grave, evitando che tali strutture siano a contatto con pazienti terminali, con persone molto anziane o con pazienti che presentano gravi problemi internistici e frequenti urgenze mediche, nonché prevedere a tal fine la formazione adeguata del personale sanitario;

3) organizzando i servizi sanitari rivolti a pazienti fino al compimento del venticinquesimo anno

d'età in un'unità funzionale di salute mentale per l'infanzia e l'adolescenza (UFSMIA);».

3.6

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, a tal fine, appositi percorsi per la ripresa di una vita autonoma;»

3.7

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «personale sanitario,» inserire le seguenti: «dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale.»

3.8

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale;».

3.9

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo a supportare studi clinici coordinati a livello universitario con il coinvolgimento dei centri specializzati sul territorio nazionale;».

3.10

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «percorsi specifici» inserire le seguenti: «per la presa in carico».

3.11

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo ad affidare alle realtà associative percorsi specifici dedicati al sostegno alla famiglia e programmi di informazione e sensibilizzazione da diffondere a livello territoriale, con particolare riferimento ai modelli culturali e sociali che alimentano la diffusione dei disturbi alimentari.».

3.12

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire le seguenti:

«h-bis) identificare in ogni regione luoghi di cura specifici, con personale qualificato e debitamente formato;

h-ter) creare una rete di centri regionali che interagiscano tra loro al fine di facilitare la mobilità interregionale dei pazienti e una rete di servizi provinciali che garantiscano:

- 1) una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;*
- 2) livelli meno intensivi di cura, quali terapie ambulatoriali e, possibilmente, semiresidenziali;*
- 3) interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;*
- 4) terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;*

5) l'invio dei pazienti da parte dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta o dei Centri salute mentale o dagli ospedali a centri specialistici che garantiscano i livelli di maggiore intensità di cura.».

3.13

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire l'Osservatorio Epidemiologico Permanente presso il Ministero della salute mirato ai disturbi del comportamento alimentare;».

3.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso l'Istituto Superiore di Sanità volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire il numero verde nazionale per i disturbi del comportamento alimentare presso il Ministero della salute volto a svolgere attività di consulenza sulle problematiche legate alle patologie inerenti a tali disturbi, rappresentando un punto d'ascolto e di monitoraggio».

3.16

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) potenziare iniziative nelle scuole primarie e secondarie che diffondano la cultura dei sani stili di vita e che siano orientate nella prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione organizzate da professionisti sanitari che operano nel campo della nutrizione, salute e benessere psicologico.»

3.17

[Pirro](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) istituire presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sportelli di ascolto psicologico finalizzati a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti e a prevenire e contrastare la diffusione di disturbi del comportamento alimentare attraverso la promozione di percorsi mirati all'educazione ad una sana e corretta alimentazione».

3.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) prevedere che il documento di indirizzo "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Percorso lilla in pronto soccorso" predisposto dal Ministero della salute sia adottato come protocollo nazionale da utilizzare per i pazienti con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione che accedono al pronto soccorso».

3.19

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 4, dopo la parola: «monitoraggio», inserire le seguenti: «e filtraggio».

Art. 4

4.1

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) prevedere che l'attribuzione del "codice lilla" nell'ambito del triage in pronto soccorso sulla base degli "Interventi per l'accoglienza, il triage, la valutazione ed il trattamento del paziente con

disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. "Percorso lilla in pronto soccorso"» del Ministero della salute, avvenga in presenza dei servizi necessari alla presa in carico, multispecialistica complessa e integrata, del paziente con disturbi della nutrizione e dell'alimentazione;».

4.2

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «personale medico e scolastico» con le seguenti: «personale medico e sanitario, dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, del personale scolastico, degli allenatori, tecnici e istruttori sportivi».

4.0.1

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Tessera per l'assistenza)

1. Chiunque sia affetto dalle malattie sociali di cui all'articolo 1 è munito di una tessera personale che, sulla base di una certificazione del medico curante, attesta l'esistenza della malattia. La tessera è soggetta a rinnovo annuale da parte del medico curante ove venga accertato il persistere delle condizioni di malattia sociale del paziente.

2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i possessori della tessera di cui al comma 1, la percentuale degli oneri sostenuti ammessa in detrazione dall'imposta lorda, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le prestazioni di supporto psicologico, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

3. L'attestazione dell'esistenza della malattia priva di complicanze invalidanti non costituisce elemento ostativo all'idoneità fisica per l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso alle attività lavorative e sportive.»

4.0.2

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Educazione emozionale)

1. Nell'ambito dei percorsi di educazione alla salute e nel rispetto dell'autonomia scolastica, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento di un'autonoma disciplina, denominata "educazione emozionale", avente lo scopo di promuovere la consapevolezza della stretta connessione esistente tra alimentazione ed emozioni.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti della disciplina di cui al comma 1.».

Art. 5

5.1

[Guidolin](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Gli istruttori di attività sportive non devono accettare di allenare persone senza la valutazione di un medico dello sport che tenga conto anche dell'indice di massa corporea (IMC/BMI).

4-ter. Gli istruttori di attività sportive che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 4-bis sono soggetti a una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.».

Conseguentemente, nel titolo sostituire le parole: «l'immagine femminile per campagne pubblicitarie» con le seguenti: «dell'immagine corporea per campagne pubblicitarie e nello sport».

5.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Nella rubrica, sostituire la parola: «femminile» con la seguente: «corporea».

Art. 6

6.0.1

[Silvestro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, in sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, prevede e disciplina l'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale al fine di sensibilizzare gli studenti sul tema dei disturbi del comportamento alimentare e sulle loro conseguenze.»

6.0.2

[Camusso](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Osservatori regionali)

1. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di osservatori regionali al fine di monitorare e valutare l'attuazione e l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente legge rispetto ai risultati conseguiti.»

Art. 7

7.1

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «particolare riferimento» inserire le seguenti: «ai dati epidemiologici e».

7.0.1

[Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 8

8.1

[Furlan](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#)

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».

1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (ant.) del 27/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 36

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2024

Presidenza della Vice Presidente

CANTU'

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,15

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFLAVORO PMI
(CONFEDERAZIONE NAZIONALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE), CONFARTIGIANATO
IMPRESE - CNA ARTIGIANI IMPRENDITORI D'ITALIA, CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE
DEI CONSULENTI DEL LAVORO, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFPROFESSIONI,
ASSOPROFESSIONI, ASSOLAVORO E COMMA2 SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672
(SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)*

1.3.2.1.4. 10^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 182 (ant.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10^a Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
GIOVEDÌ 4 APRILE 2024
182^a Seduta
Presidenza del Presidente
[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (*FdI*) rileva innanzitutto che l'articolo 1 dispone il riconoscimento della personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea.

Segnala quindi che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, il Ministero dell'istruzione assegna ogni anno all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando.

Inoltre, in base al comma 3, gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero dell'istruzione disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Il riparto del personale docente comandato è indicato, ai sensi dell'articolo 4, nel rapporto che l'Istituto presenta annualmente ai ministeri dell'istruzione e della cultura.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è posta in votazione.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità.

(658) DELLA PORTA e altri. - Istituzione della Capitale italiana della mobilità sostenibile

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [RUSSO](#) (*FdI*) osserva che il disegno di legge n. 658 prevede l'adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della mobilità sostenibile, i cui obiettivi, come specificato dall'articolo 2, comma 3, comprendono: la riduzione dei costi che ostacolano la mobilità delle persone e condizionano il funzionamento del mercato del lavoro; la sostenibilità sociale, con particolare riguardo all'accessibilità, intesa in termini sia fisici, sia economici; la sostenibilità ambientale, mediante il potenziamento del trasporto pubblico locale e la conseguente riduzione delle emissioni nocive e dell'inquinamento acustico.

In base al successivo comma 4, tra le finalità da tenere in considerazione allo scopo di definire priorità e obiettivi generali del Piano d'azione sono comprese la promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e la definizione di criteri specifici per migliorare la qualità dell'aria intorno a scuole, strutture

sanitarie o altri luoghi di particolare sensibilità.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico

(1041) MARTI. - Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Ha la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale segnala l'opportunità, ai fini del prosieguo della trattazione dei disegni di legge in titolo, di attendere la conclusione delle audizioni già previste presso la Commissione di merito.

La relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) esprime un avviso favorevole.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) informa che è stata trasmessa la prevista relazione del Governo sulla proposta di regolamento in esame.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), premessa l'utilità della messa a disposizione della Commissione degli orientamenti del Governo sulla proposta di atto legislativo, specifica che nel documento non si ravvisano particolari criticità con riferimento alla proposta di regolamento, di cui è rilevata la compatibilità con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Osserva inoltre, riguardo le modalità di adozione prospettate dalla Commissione europea, la preferenza accordata all'opzione legislativo-strategica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 990.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) chiede un rinvio del seguito dell'esame congiunto, finalizzato a consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati, propedeutico alla fase dell'illustrazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) ritiene di accogliere la proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che la documentazione acquisita nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 672 (semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 12,55.

1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 37 (pom.) del 04/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 37

GIOVEDÌ 4 APRILE 2024

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ANSEB (ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIETÀ
EMETTITRICI DI BUONI PASTO), AIWA (ASSOCIAZIONE ITALIANA WELFARE AZIENDALE),
AGI (AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI) E CLAAI (CONFEDERAZIONE DELLE LIBERE
ASSOCIAZIONI ARTIGIANE ITALIANE) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 672 (SEMPLIFICAZIONI IN
MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE)*

1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 187 (pom.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCLEDÌ 17 APRILE 2024

187ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il disegno di legge in esame è illustrato dalla relatrice [MANCINI](#) (Fdl), la quale nota in primo luogo che l'articolo 1 estende alle forme associative dei comuni la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali in deroga ai vincoli di contenimento della spesa.

Il comma 1 dell'articolo 2 istituisce, nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, il tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo.

Il successivo comma 2 reca alcune modifiche all'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente la relazione triennale al Parlamento sull'attuazione della disciplina in materia di adozione e affidamento dei minori, aggiungendo la previsione di una relazione annuale concernente le attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori.

L'articolo 3 riguarda il riconoscimento del 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, che non determina gli effetti civili connessi ai giorni festivi.

L'articolo 4 reca modifiche al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La lettera a) specifica che, per i soggetti iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che siano anche enti del Terzo settore, determinati proventi devono essere impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

La lettera b) prevede che per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, oltre a soddisfare il requisito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sia efficace ai fini dell'ottenimento della personalità giuridica.

La lettera c) modifica la disciplina sulla possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa. Introduce inoltre, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore. La successiva lettera *m*) concernente la possibilità, relativamente all'attività diversa da quella commerciale, di adozione del rendiconto per cassa in luogo della tenuta delle scritture contabili. La lettera *d*) è volta a consentire in via ordinaria l'intervento degli associati all'assemblea delle associazioni del Terzo settore mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per via elettronica. Dispone inoltre che l'atto costitutivo o lo statuto preveda l'espressione del voto per corrispondenza.

Le lettere *e*) ed *f*) intervengono sugli articoli 30 e 31, con riferimento, rispettivamente, alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle associazioni del Terzo settore e alle ipotesi che determinano l'obbligo di nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale.

La lettera *g*) eleva da cinque a venti punti percentuali il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati nell'attività e il numero degli associati.

La lettera *h*) inserisce un comma *2-bis* nell'articolo 41 del codice del Terzo settore. Il nuovo comma prevede che, se successivamente all'iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito dalla disciplina legislative, esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le lettere *i*) ed *l*) concernono la domanda di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i termini di deposito, dei rendiconti e dei bilanci e i casi di mancato o incompleto deposito di atti presso il medesimo Registro.

La lettera *n*) prevede la possibilità di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, a determinate condizioni, per le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati.

La lettera *o*) amplia le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra l'ipotesi di scioglimento dell'ente.

L'articolo 5 fissa al 3 per cento la quota degli utili netti annuali che le imprese sociali destinano a fondi specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura.

Il successivo articolo 6 prevede la soppressione della Fondazione Italia sociale.

L'articolo 7 esclude dall'ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell'imposta sulle successioni e donazioni, i soggetti che siano beneficiari dell'esenzione sia dalla medesima imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale.

L'articolo 8 introduce una possibilità di deroga alla procedura di apposizione dei sigilli e di redazione dell'inventario dei beni dell'eredità, con riferimento all'ipotesi in cui siano chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, comunque subordinata alla prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) chiede di procedere allo svolgimento di audizioni.

Le senatrici [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) e [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) si associano.

La relatrice [MANCINI](#) (*FdI*) si esprime favorevolmente in ordine alla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) propone quindi di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire, nel limite di due per ciascun Gruppo, alle ore 12 di martedì 23 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 marzo.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAZZELLA](#) (*M5S*) ritiene che il disegno di legge in esame rechi misure che promuoveranno la precarizzazione dei rapporti di lavoro, dimenticando peraltro che la precarietà del lavoro rappresenta una concausa della bassa produttività in Italia.

L'articolo 6 lo preoccupa inoltre in modo particolare, in quanto reca una disciplina del lavoro agile che non tiene conto dell'esperienza della pandemia. In base a tale disposizione risulterebbero privi di tutele i lavoratori fragili, i quali si troverebbero di fatto forzati a recarsi sul luogo del lavoro, a rischio della propria salute, per evitare il licenziamento una volta terminato il periodo di comporta. Ricorda a tale proposito il proprio disegno di legge (A.S. 679), volto al riordino della disciplina in materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) reputa necessaria un'attenta analisi delle disposizioni recate dal provvedimento in rapporto agli interventi legislativi entrati in vigore successivamente alla sua presentazione, specialmente al fine di evitare che si determini un quadro normativo ulteriormente penalizzante nei confronti dei lavoratori.

Riguardo alla questione del lavoro agile, invita a prendere in considerazione i contenuti dell'apposito protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali durante la pandemia.

Giudica inoltre negativo l'intento di fondo di procedere a un rafforzamento della contrattazione individuale a sfavore della contrattazione collettiva. Inoltre, il proposito generale di apportare semplificazioni normative non può risolversi in una diminuzione del livello di tutela del lavoro.

La senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) ritiene che la Commissione debba definire in maniera univoca se procedere alla trattazione di diverse iniziative legislative riguardanti aspetti specifici dell'ordinamento del lavoro o individuare priorità in base alle quali impostare un lavoro coerente e organico.

Il testo in discussione non appare idoneo alla promozione del lavoro di qualità, apportando piuttosto modifiche alla legislazione in vigore volte a aumentare l'ambito della precarietà, che costituisce a sua volta un fattore di aumento degli incidenti sul lavoro.

Il presidente [ZAFFINI](#) rileva che i relatori sui disegni di legge sono in generale orientati alla massima apertura nei confronti degli spunti provenienti dai Gruppi di opposizione ai fini del miglioramento dei testi in trattazione. La giusta attenzione al tema degli incidenti sul lavoro non può comunque indurre a trascurare la competenza della Commissione parlamentare d'inchiesta su tale materia.

La senatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala che è ben presente la necessità di procedere in via emendativa al fine del miglior coordinamento con le modifiche legislative intervenute successivamente alla presentazione del provvedimento in discussione. Ricorda poi che le forze di opposizione hanno spesso posto l'esigenza di valorizzare l'iniziativa legislativa parlamentare, ciò che dovrebbe indurre a valutare più favorevolmente il provvedimento in titolo, a sua firma. Puntualizza quindi che il fenomeno degli incidenti sul lavoro è in realtà prevalentemente connesso alla presenza di sacche di lavoro irregolare. Riguardo al merito delle disposizioni recate, risulta significativo il consenso di diversi soggetti auditi riguardo l'opportunità di disporre di maggiore flessibilità, rispondente all'esigenza di migliorare la qualità del lavoro e la produttività.

Nessun altro chiedendo la parola, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e propone le ore 12 di martedì 7 maggio quale termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 aprile.

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con un'osservazione concernente il ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche (pubblicato in allegato).

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) valuta favorevolmente la proposta della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 779 definitivo](#))

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ([COM\(2023\) 781 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 401/2009, (UE) 2017/745 e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la riattribuzione di compiti scientifici e tecnici e il miglioramento della cooperazione tra le agenzie dell'Unione nel settore delle sostanze chimiche ([COM\(2023\) 783 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII, n. 11*)
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) presenta uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) esprime perplessità in ordine ai rilievi concernenti la trasmissione e la raccolta dei dati relativi agli studi compiuti dalle imprese, in considerazione della generale insufficienza dei dati registrati caratterizzante il sistema italiano. Propone pertanto di modificare lo schema di risoluzione attraverso la soppressione della seconda e della terza osservazione.

Il relatore [SATTA](#) (*FdI*) rileva che le osservazioni richiamate sono conseguenti all'esigenza reale di evitare sovraccarichi nella gestione dei dati. Ritiene pertanto di non modificare il testo presentato.

La senatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo.

Lo schema di risoluzione, previa verifica del numero legale, è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che, in considerazione della rimodulazione dei lavori del Senato, le sedute dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi già convocate alle ore 9 e 14 di domani per lo svolgimento di audizioni riguardanti i disegni di legge in materia, rispettivamente, di mototerapia e di tutela delle persone affette da epilessia, non avranno luogo e verranno riprogrammate in altra data.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

La 10ª Commissione permanente,
esaminato il decreto-legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'importanza di un pieno ripristino delle agevolazioni relative agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA NN. COM(2023) 779 DEFINITIVO, COM(2023) 781 DEFINITIVO E
COM(2023) 783 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 11)

La 10ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento e di direttiva in titolo,

considerato che esse rientrano nella Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, finalizzata a una migliore protezione dei cittadini e dell'ambiente e a promuovere l'innovazione mirata di sostanze

chimiche sicure attraverso, tra l'altro, l'approccio «una sostanza, una valutazione».

Tenuto conto dell'obiettivo di rafforzare la cooperazione e consolidare l'attività scientifica e tecnica sulle sostanze chimiche in seno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, all'Agenzia europea dell'ambiente e all'Agenzia europea per i medicinali, anche nella prospettiva di allineare la definizione delle priorità, dei calendari, dei processi e delle metodologie utilizzati per la valutazione delle sostanze chimiche;

preso atto dell'intento di istituire una piattaforma comune di dati e di realizzare uno «sportello unico» di accesso ai dati sulle sostanze chimiche detenuti dalle agenzie dell'Unione europea e dalla Commissione, raccolti a norma della legislazione unionale;

considerata la prospettiva di una raccolta sistematica di dati sul biomonitoraggio umano, volta a stimare meglio il livello di esposizione delle persone alle sostanze chimiche e alla conseguente informazione dei responsabili politici;

valutata la possibilità di disporre di un quadro di monitoraggio atto a consentire l'individuazione precoce dei rischi chimici e pertanto utile alla realizzazione di un sistema di allarme rapido;

considerata l'opportunità conferire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il potere di produrre dati in caso di necessità, nonché di garantire la trasparenza degli studi scientifici sulle sostanze chimiche, compresi quelli commissionati dalle imprese;

tenuto conto della conformità delle proposte esaminate ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla normativa proposta sulla piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, allo scopo di tutelare la competitività e la capacità di innovazione, si suggerisce di temperare la finalità di consentire l'accesso, anche pubblico, con l'esigenza di tutelare le informazioni riservate e strategiche per l'industria.

Si invita poi a considerare che l'introduzione dell'obbligo di notifica di ogni studio effettuato non sembra tener conto del fatto che le imprese compiono quotidianamente studi, analisi e misurazioni, in adempimento alla legislazione vigente, privi tuttavia di elementi meritevoli di segnalazione secondo la legislazione di riferimento. Il summenzionato obbligo determinerebbe oneri amministrativi sproporzionati a carico delle imprese e contrasterebbe l'efficacia dell'attività di valutazione delle Agenzie, chiamate a gestire quantità eccessive di dati. L'Unione europea risulterebbe inoltre scarsamente attrattiva per la ricerca industriale.

Si segnala inoltre che il nuovo modello di generazione dei dati potrebbe indurre sovrapposizioni o duplicazioni di processi già esistenti, previsti da normative specifiche; si ritiene pertanto che esso dovrebbe trovare applicazione solo qualora necessario a soddisfare un'esigenza di dati specifica.

Si invita poi a prevedere la consultazione dei soggetti interessati ai fini dello sviluppo di formati di dati *standard* e per la definizione di un vocabolario comune, in previsione del loro futuro utilizzo per l'invio dei dati da parte dei soggetti obbligati.

Si suggerisce altresì di tenere conto della necessaria compatibilità fra i contesti di provenienza e di utilizzo dei dati.

In considerazione dell'aumento dei carichi di lavoro dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche conseguente all'entrata in vigore della normativa esaminata, si sottolinea la necessità di assicurare all'ECHA le necessarie risorse organizzative e finanziarie.

Infine, posto che non risulta chiaro se il Comitato scientifico su salute, ambiente e rischi emergenti e il Comitato scientifico per la sicurezza dei consumatori rimarranno operativi nell'ambito dell'ECHA o se verranno sostituiti da nuovi organismi, si ritiene della massima importanza poter continuare a disporre dell'esperienza e della competenza acquisite nell'ambito dei compiti rispettivamente affidati ai due organismi.

1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 188 (pom.) del 24/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 24 APRILE 2024**

188ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1066) BASSO e altri. - Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La presidente [CANTU'](#), dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

Ha quindi luogo un breve dibattito sull'ordine dei lavori nel corso del quale intervengono la senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) e la presidente [CANTU'](#). Al termine, la presidente [CANTU'](#), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE ([COM\(2023\) 716 definitivo](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 aprile.

La presidente [CANTU'](#), riepiloga brevemente l'*iter* dell'atto comunitario in titolo.

Constata, quindi, che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di discussione generale.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di predisporre una bozza di risoluzione da sottoporre all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al disegno di legge n. 672, assegnato alla Commissione e recante semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) rende noto di aver raccolto le firme necessarie per attivare la procedura di riassegnazione alla sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 55 (pom., Sottocomm. pareri) del 23/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 23 APRILE 2024**

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,10.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(672) Paola MANCINI. - Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1097) Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

- l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggioranni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;
- le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo

5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

- la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia "sistema tributario e contabile dello Stato", di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,20.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.